



## COMUNE DI ALBENGA

(Provincia di Savona)

Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale  
Servizi Tecnico Manutentivi/Ambiente

ORDINANZA N. 70

PROT. N. \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE DI AREA

Visto il rapporto presentato in data 13.11.2023 di cui a Prot. Gen. N. 49342 dalla Polizia Locale nel quale si riferisce che è stata proposta opposizione al verbale di accertata violazione N° 9440012M/2023 del 09.10.2023 redatto a carico della Società "Le Gioie di Vittoria S.n.c. di Galati V. e Bellissimo V.", il cui Legale Rappresentante è il Sig. BELLISSIMO Vincenzo nato a Monterosso Calabro (VV) in data 21.06.1958 e residente in Albenga (SV), via Dalmazia n. 182, in qualità di trasgressore e di obbligato in solido, poiché "effettuava attività rumorose con uso di apparecchiature elettroacustiche, strumenti musicali e voce (karaoke) il giorno 08.09.2023, senza aver effettuato la dovuta comunicazione prevista dall'art. 16 del R.C. sulle attività rumorose D.C.C. n. 38 del 03.08.2005 e ss.mm.ii.", in violazione all'art. 10 comma 3 della Legge 26.10.1995 n. 447 e ss.mm.ii., in riferimento agli artt. 22 e 23 del R.C. sulle attività rumorose approvato con D.C.C. 38 del 03.08.2005, per aver violato le disposizioni di detto regolamento;

- fatto avvenuto ed accertato in data 08.09.2023 alle ore 23.57 in Albenga presso il P.E. all'insegna "Le Gioie di Vittoria S.n.c. di Galati V. e Bellissimo V.", avente sede Legale in via Dalmazia n. 182/A.

CONSTATATA la regolarità della notificazione avvenuta in data 24.10.2023;

VISTI gli scritti difensivi presentati dall'interessato del 01.11.2023;

VISTE le controdeduzioni del personale operante che confermano l'atto nella sua interezza;

RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

VISTA la Legge 24 Novembre 1981 n. 689 ed in particolare gli Artt. 11 e 18;

VISTO il D.P.R. 29 Luglio 1982 n. 571;

VISTI gli Artt. 22 e 23 del Regolamento Comunale sulle Attività Rumorose del 03.08.2005;

CONSIDERATO che per tale violazione la sanzione è ricompresa tra € 258,00 ed € 10.329,00;

VISTO l'Art. 12 co. 2 lett b) del R.C. sulle sanzioni amministrative, che prevede l'irrogazione di una sanzione pari alla misura ridotta;

## ORDINA

- al Sig. BELLISSIMO Vincenzo, in premessa meglio generalizzato di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 516,00 + € 5,88 per spese di notifica e € 4,00 per spese di procedimento per un totale di € 525,88:

- € 516,00 per il verbale n. 9440012M/2023 sanzione in misura ridotta;
- € 4,00 spese procedurali;
- € 5,88 spese di notifica.

## INGIUNGE

il medesimo a versare la predetta somma, che così come disposto da atto di Giunta Comunale n. 33 del 05.02.2018, potrà avvenire esclusivamente utilizzando l'allegato avviso PagoPA presso tutti i PSP (prestatori di servizi di Pagamento) autorizzati (istituti bancari - ricevitorie ecc.), nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, sotto pena degli atti esecutivi.

## AVVERTE

Contro la presente Ordinanza l'interessato può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento e con le modalità previste dall'Art. 22 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, così come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Responsabile del procedimento:

Funzionario Titolare di P.O. dell'Ufficio Ambiente Geom. Giuseppe Marchese.

## DISPONE

la notifica della presente ordinanza al Sig.:

- BELLISSIMO Vincenzo nato a Monterosso Calabro (VV) in data 21.06.1958 e residente in Albenga (SV) via Dalmazia n. 182.

Albenga, li

- 5 FEB 2025



IL DIRIGENTE  
(Ing. Franco BRIANO)